

di Marino Mascheroni Consulente Fiscale

Le novità introdotte
dal Decreto
Legislativo n. 231 del
2007

Contanti, assegni e cambiali: cosa cambia?

Le nuove disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 2005/60Ce, prevedono stringenti disposizioni in materia di uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 30 aprile 2008. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare 33124 del 20 marzo scorso, ha fornito al riguardo una serie di importanti chiarimenti.

Trasferimento di contanti

I trasferimenti diretti di denaro contante

mediante gli intermediari finanziari all'uopo autorizzati (si badi bene, la problematica riguarda principalmente le rimesse di denaro contante degli immigrati nei Paesi di origine) non possono superare Euro 2000 alla settimana; in casi eccezionali, detto importo può essere elevato fino ad un massimo di Euro 5.000, documentandone la motivazione.

Assegni

A partire dal 30 Aprile prossimo, banche e poste debbono rilasciare ai propri corren-

tisti carnet di assegni con già prestampata la clausola "non trasferibile". Tuttavia, se il correntista lo chiede per iscritto, l'istituto può rilasciare i titoli in forma trasferibile. In questo caso è addebitata al cliente per ogni assegno un'imposta di bollo di Euro 1,5. Gli assegni e i vaglia trasferibili non possono essere emessi per un importo superiore a Euro 4.999,99 e, all'atto dell'eventuale girata, il girante deve indicare negli appositi spazi, la propria firma e il proprio codice fiscale, in mancanza dei quali l'assegno è nullo.

I dati di colui che emette un assegno trasferibile e di colui che lo incassa sono posti, su richiesta, a disposizione della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Magistratura.

Se l'assegno (qualunque sia l'importo) è emesso "a me stesso", il firmatario può solo incassarlo presso una Banca o Posta, ma non potrà girarlo a terzi.

Alle violazioni dei predetti obblighi, è applicabile una sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

Libretti al portatore

A decorrere sempre dal 30 aprile 2008, il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore ai 5.000 euro. Se a codesta data il libretto ha un saldo superiore, il portatore entro il 30 giugno 2009 deve ridurre il saldo entro tale limite o estinguere il libretto. Se a tale data il saldo non è ridotto, si applica una sanzione che va dal 10 al 40% del saldo stesso.

Se si trasferisce a terzi un libretto al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla Banca o all'Ente Poste i dati del beneficiario, nonché la data in cui è avvenuto il trasferimento. Tuttavia, per i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile 2008, è sufficiente che al momento dell'incasso il beneficiario rilasci alla banca o alla posta un'autocertificazione indicando i dati di colui che gli ha ceduto il libretto. La sanzione in caso di omissione va dal 10 al 20%.

Varie casistiche

In relazione alla modifica presentata si possono verificare diverse casistiche che analizziamo in via sintetica cercando di darne una facile lettura.

- a) Assegni liberi emessi, per importi inferiori a Euro 12.500, anteriormente al 30 aprile 2008 ed incassati successivamente: **tutto regolare.**
- b) Assegni emessi a partire dal 30 Aprile 2008, per importi pari o superiori a Euro 5.000,00 senza indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità: **Saranno pagati dalla Banca o dalla Posta ma queste comunicheranno l'irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.**
- c) Carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29 Aprile 2008: **Possono essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti (pagamenti liberi sino a euro 4.999,99 e girata con l'indicazione del codice fiscale).**
- d) Carnet di assegni ritirati dalla clientela fino al 29 aprile 2008 ed utilizzati suc-

cessivamente: **Non è dovuta l'imposta di bollo di € 1,50; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti (Euro 4.999,99, girata con codice fiscale) oppure se superiori a tale importo indicando "non trasferibile".**

- e) Girata (se ammessa) senza indicazione del c.f. del girante (**è indispensabile anche per gli assegni rilasciati anteriormente al 30 Aprile 2008**), la girata è nulla e l'assegno non è pagabile. La banca ritira l'assegno e comunica al Ministero dell'economia la violazione entro 30 gg.
- f) Girata se ammessa con c.f. manifestamente errato: la girata è nulla e l'assegno non è pagabile. La banca ritira l'assegno e comunica al Ministero dell'economia la violazione entro 30 gg.
- g) Assegno girato da un amministratore di una società: il codice fiscale da indicare è quello della società.

Per tutto ciò si deve raccomandare grande cautela ogni volta che si emette o riceve un assegno, così come espresso nella tabella sottostante.

A COSA PRESTARE ATTENZIONE

Se si emettono assegni Vecchi assegni

Se l'importo non supera gli Euro 4.999,99 non cambia nulla rispetto al passato: occorre indicare nome e cognome (o ragione sociale) del soggetto a cui si emette, datarlo e firmarlo.

Se l'importo supera gli Euro 4.999,99 occorre indicare la clausola "non trasferibile".

Nuovi assegni

In linea generale si tratta di assegni con clausola "non trasferibile" già prestampata e possono essere emessi senza limiti di importo.

Se si vuole emettere assegni trasferibili occorre chiedere alla banca tali "specifici" assegni con imposta di bollo di Euro 1,5 ogni assegno. Rimane il limite massimo di Euro 4.999,99.

Se si ricevono assegni Vecchi assegni

Se l'importo non supera Euro 4.999,99 non cambia nulla rispetto al passato. Si possono incassare o girarli, ma indicando sulla girata dopo la firma il codice fiscale (o quello della società). E' possibile che l'assegno abbia precedenti girate: occorre controllare le precedenti girate (ipotesi più rischiosa perché se una delle girate precedenti apposte è nulla (codice fiscale mancante o errato) l'assegno non può essere pagato e per la regolarizzazione occorre risalire al firmatario irregolare.

Se l'importo supera Euro 4.999,99 occorre che il soggetto che consegna l'assegno abbia apposto la dicitura "non trasferibile". Inoltre l'assegno non deve presentare alcuna girata.

Nuovi assegni

Se l'importo supera Euro 4.999,99, deve trattarsi dell'apposito assegno con apposta prestampata la clausola "Non Trasferibile".

Se l'importo non supera i 4.999,99 Euro può trattarsi sia di assegno "non trasferibile", sia di assegno "trasferibile". Se è n.t. occorre incassarlo, se è t. è possibile girarlo firmandolo sul retro e indicando il codice fiscale.

Dichiarazioni doganali per esportazione di denaro all'estero

Anche se tale argomentazione non ha che fare col provvedimento di cui sopra ricordiamo per affinità di argomentazione anche la problematica di esportazioni di denaro oltre confine.

Il Regolamento (CE) 1889/2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L/309 del 25.11.2005, dispone all'articolo 3 che "ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce ...".

Per i trasferimenti fuori dai paesi comunitari occorre fare riferimento alle legislazioni di ciascun paese.

Si sottolinea che l'obbligo incombe su chi trasporta il contante indipendentemente dal fatto che ne sia o meno proprietario. All'articolo 2 paragrafo 2 viene chiarito

che per denaro contante devono intendersi, oltre al contante vero e proprio (banconote e monete), anche "strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario". L'art. 3 paragrafo 2 del citato regolamento precisa che nella dichiarazione devono essere forniti i seguenti dati: il nome e il cognome del dichiarante, con l'indicazione del luogo e della data di nascita; il proprietario del denaro contante; il destinatario dello stesso; l'importo e la natura del contante; l'origine e la destinazione del contante; l'itinerario seguito; il mezzo di trasporto utilizzato.

Ai sensi dell'art. 4 l'Autorità doganale, al fine di assicurare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione, può "sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto"; può infine "in caso di inadempimento dell'obbligo della dichiarazione" trattenere il denaro contante "mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale". Al fine di scambiare informazioni e rendere efficace il dispositivo della norma è previsto il ricorso al Regolamento 515/97, in materia di Mutua Assistenza Amministrativa. Con decreto ministeriale del 15/06/2007 (G.U. n. 145 del 25/06/2007) è stata armonizzata la soglia dei trasferimenti intra-comunitari riportandola anch'essa a 10.000 Euro, a differenza dei 12500 Euro previsti dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2002. Nulla è stato innovato con riferimento alle sanzioni e, pertanto, trovano applicazione le norme vigenti.



La qualità aziendale
è riconosciuta dalla
Certificazione UNI
EN ISO 9001:2000



**Attrezzature, vetreria, contenitori e packaging
per la galenica farmaceutica**



ORDINI TELEFONICI E INFO
0883 611 301

www.farmalabor.it • info@farmalabor.it
Stabilimento: via Pozzillo, Zona Industriale - 70053 Canosa di Puglia (Ba)

FAX VERDE ORDINI
800 085 708